

Allegato alla delibera di C.C. N. ____ del 04/03/2016 "2)"

REGOLAMENTO DELLE ESTERNALITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI NOLI

TESTO COORDINATO	
AGGIORNAMENTO	*******
approvazione in CC	N° del

Progettisti:

nbs architetti associati; Arch. Danila Campo Arch. Cristina Cassanello

via s. barolomeo degli armeni 16/2 16122 genova tel. 010.877314 fax 010. 8285695 nbsarchitetti@nbsarchitetti.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ESTERNALITA' COMMERCIALI

Il presente regolamento si applica all'intero territorio del comune di Noli con esclusione dell'ambito compreso nel Piano degli Arenili

All'interno del territorio comunale sono distinti differenti ambiti contraddistinti come aree omogenee nella Variante Integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Noli, di seguito nominato PRG. A tali ambiti differenti corrispondono specifiche norme atte a regolamentare le esternalità commerciali.

Art. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO ESTERNALITA' COMMERCIALI

Il presente regolamento ha come obiettivo la valorizzazione di Noli come luogo di abitazione e di vita, mediante il miglioramento della qualità del tessuto edilizio, dell'ambiente circostante e delle strutture utilizzate per il commercio e per i servizi, con particolare attenzione agli aspetti legati al turismo.

Ciò avviene tramite:

- a) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio con particolare attenzione al Centro storico;
- b) l'esclusione degli interventi gravemente incompatibili e la progressiva eliminazione degli elementi deturpanti e di disturbo
- c) la protezione e la valorizzazione degli elementi culturali, artistici e naturali di pregio che insistono sul territorio nolese
- d) la promozione del commercio e dei servizi nonché dell'insieme delle relazioni che legano queste attività, a partire dal riconoscimento del valore collettivo legato alla presenza di una realtà economica viva ed in crescita.

Con la stesura del presente progetto si è inteso raccogliere in un unico testo l'insieme delle indicazioni e dei criteri tecnici e formali riguardanti una serie di elementi posizionati su spazi pubblici o privati esterni adiacenti la pubblica via.

Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio della città e, spesso, si connotano come l'espressione più immediata ed appariscente dell'immagine di un luogo urbano.

Pertanto l'esposizione di oggetti a corredo delle attività deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica con gli elementi architettonici caratterizzanti le facciate degli edifici.

Art. 3 - CONTENUTI ED ELABORATI DEL REGOLAMENTO ESTERNALITA' COMMERCIALI

Il regolamento è composto dai seguenti elaborati:

- 13 Articoli: descrivono tutti gli elementi di arredo esterno connessi alle attività commerciali, dettano le norme sulla tipologia da impiegare, sulle caratteristiche costruttive e sui materiali con cui sono realizzati i singoli elementi, sul loro corretto posizionamento.
- <u>Tavole grafico-descrittive</u>: illustrano ed esplicitano quanto descritto nel regolamento.

Art. 4 - CARATTERE DELLE PRESCRIZIONI

Sono considerate di carattere obbligatorio, e quindi non suscettibili di deroga, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'Ufficio competente potrà rilasciare autorizzazione per la collocazione di arredi con dimensioni e/o posizionamenti differenti rispetto a quelli previsti dalle tavole nn. 12-20 del Piano, laddove ciò risulti necessario o palesemente vincolato per la conformazione strutturale e/o dimensionale degli edifici.

Art. 5 - PERIMETRAZIONE

Nelle TAV. 1 e 3 è indicata la perimetrazione dell'ambito e dei settori che devono essere assoggettati al presente regolamento.

Negli ambiti sopra indicati è istituita una disciplina che fornisce:

- la definizione delle modalità d'uso degli spazi pubblici esterni per ciò che attiene l'occupazione del suolo
- la definizione dell'arredo privato
- la definizione degli elementi di segnaletica informativa e turistico commerciale ed il relativo posizionamento

Art. 6 - ELEMENTI AMBITO A1 - centro storico

La concentrazione di attività commerciali, pubblici esercizi ed attività ricettive nel centro storico Nolese, e la necessità per queste attività di contribuire al pubblico decoro urbano, nonché fornire adeguata visibilità del servizio offerto, suggerisce un approfondimento particolare nella definizione e regolamentazione degli elementi di esternalità ivi insistenti.

Il regolamento disciplina le esternalita' dell'attivita' commerciale e gli elementi di arredo insistenti su pubblica via quali:

Dehors pubblici esercizi prospettanti su pubblica via

Bacheche espositrici ed Etageres

Insegne, pubblicità e targhe

Illuminazione

Tende

Vetrine

Sistemi di protezione e oscuramento

Verde in vaso

Attrezzature precarie

Impianti di condizionamento

Posacenere esterno di pertinenza dell'esercizio commerciale

Riscaldamento dehors

Espositori abbigliamento

Espositori Menù

Espositori quadri e cavalletto portaquadri

Tappeti

Rastrelliere portabici

Espositore libri

Il presente regolamento e gli elaborati grafici allegati hanno valore prescrittivo per quanto concerne la tipologia con minima tolleranza per quanto riguarda le dimensioni, con riferimento alla relativa ubicazione e definiscono la scelta delle strutture e degli oggetti da parte degli operatori.

a) Dehors pubblici esercizi prospettanti su pubblica via

Sono definiti dehors gli spazi aperti, a servizio dei pubblici esercizi, attrezzati con strutture temporanee atte a consentire la sosta ed il consumo di bevande e alimenti.

E' ammessa l'installazione di dehors negli ambiti di centro storico individuati nelle planimetrie riportate nelle TAVV. n° 1, 3 e secondo i criteri dimensionali ivi descritti.

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento, <u>esclusivamente negli spazi indicati negli elaborati grafici</u>, dovranno avere struttura in metallo (escluso alluminio anodizzato). E' consentito l'impiego dei soli elementi realizzati conformemente ai contenuti descritti nelle TAVV. 6, 6B, 6C.

In aggiunta ai modelli prescritti dal Piano è consentito l'utilizzo di altre tipologie di sedie, purché in linea con i principi estetici del piano e con materiali e tinte conformi a quelle previste nelle tavole 6 -6B-6C-6D.

Dove consentito, la copertura delle aree concesse avverrà con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale infisso in una base, realizzata in

metallo, conformemente ai contenuti descritti nella TAV. 6. La struttura portante dovrà essere in legno naturale. In alternativa, compatibilmente con le modalità di posizionamento descritte nella Tav. 5, è altresì ammissibile la tipologia di ombrellone singolo o doppio con base laterale, e con asta e braccio di sostegno ad angolo retto o con lieve tolleranza di angolatura del braccio (max 25 gradi) da valutarsi in sede di rilascio di autorizzazione, come descritta nella TAV. 6A. Le medesime caratteristiche della tipologia "doppia" descritte in TAV. 6A sono prescritte anche per la tipologia ad elemento ombrellone singolo con base laterale.

Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, di colore ecrù come descritto nelle TAVV. n° 6 e 6A. Non è consentita l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Tali arredi, di pertinenza dei pubblici esercizi collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione. Nell'ambito del singolo dehors, gli arredi scelti dovranno avere la medesima tipologia (un solo tipo di sedia, un solo tipo di ombrellone, un solo tipo di tavolo...).

Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento.

Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

E' consentita l'installazione di corpi illuminanti a parete nel rispetto della tipologia architettonica dell'edificio.

I vasi contenenti piante o fiori sono ammessi secondo quanto descritto all'art. i e nelle TAVV. n° 28 e 29, del tipo descritto nella TAV. n° 30.

Per ciascuno dei suddetti elementi di arredo, la cui fornitura e posizionamento sul suolo pubblico è di competenza di soggetti privati che ne facciano richiesta, dovrà essere rispettata la gamma tipologica contenuta nell'allegato fascicolo, secondo la guida descritta nelle TAVV. dal N° 31 al N° 44bis.

E' vietato:

- installare, limitatamente all'area del Centro Storico, apparecchi e congegni da gioco ed intrattenimento nonché distributori automatici di alimenti, bevande e giochi.
- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- installare pedane, gazebi, chiusure e partizioni verticali, in qualunque materiale realizzati.
- esporre merce esterna al di fuori degli elementi di arredo ammessi o ulteriori attrezzature (banchi frigo...) in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.
- apporre corpi illuminanti supplementari rispetto a quelli consentiti.
- la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo.
- collocare fioriere continue a delimitazione dello spazio destinato a tavoli, sedie, ombrelloni.
- accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura.
- Lasciare installato il telo di copertura degli ombrelloni con base laterale nei periodi di chiusura superiori a giorni 30.

Nel caso in cui lo spazio destinato a dehors sia contiguo a suolo destinato al traffico veicolare (strada o parcheggio), a scopo protettivo e per sicurezza, è consentita la perimetrazione dell'area con vasi con pareti verticali lisce, in metallo o terracotta smaltata o in resina (polietilene lineare a bassa densità) come descritti nelle TAVV.30A e 30B, di altezza 50–80 cm., profondità non superiore ai 40 cm, distanziati fra loro di 50–60 cm, in modo da consentire un facile passaggio pedonale, comunque senza creazione di una recinzione continua.

Eventuali deroghe nell'applicazione delle modalità di posizionamento descritte nelle TAVV. 4 e 5 potranno essere accordate su aree non soggette a frequente traffico viario, fatto salvo il mantenimento di almeno 3 m di carreggiata utile ai fini delle sicurezza e della circolazione di eventuali mezzi di soccorso.

Le essenze consigliate per l'impianto sono: oleandro, ibisco, lavanda, rosmarino. Sono ammesse altre tipologie di essenze.

b) Bacheche espositrici, bacheche mobili ed Etageres

Gli espositori esterni del tipo Bacheca, nei casi autorizzati, dovranno essere realizzati secondo forme semplici e lavorati artisticamente, in ferro, ghisa, con altezza da terra non superiore a cm. 100, forma rettangolare dello scafo e dimensione massima 130 cm (verticale) x 50 cm (orizzontale) x 20 cm (profondità) e posizionati secondo le indicazioni contenute nelle TAVV. n° 21, 22 e 23. Altra tipologia ammessa è descritta nelle TAVV. 23A. 23B.

Laddove sussistano esigenze logistico-operative legate alla specifica attività commerciale, debitamente motivate in sede di richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi necessari, le misure potranno essere aumentate fino ad un massimo pari al 30% delle dimensioni statuite.

E' consentito anche l'uso di bacheche mobili espositrici, appoggiate al suolo o con ruote, realizzate nel rispetto della tipologia prevista dal piano. I materiali ammessi sono alluminio con finitura ferromicacea vetro, ferro, ghisa, in colore grafite con altezza massima 1,85 m, lunghezza massima 1,20 m. e profondità massima 0,50 m. le suddette dovranno essere addossate al muro dell'esercizio qualora la sezione stradale sia inferiore a m.5.50 e non dovranno creare situazioni di ingombro.

Eventuali corpi illuminanti potranno essere interni all'espositore o, se collocati esternamente, saranno proiettori metallici montati su braccio distanziatore, con finitura ferromicacea o comunque in colore grigio scuro.

Gli espositori da terra del tipo Etageres, appoggiati al suolo o con ruote, avranno altezza massima 1,95 m., larghezza massima non superiore a metri 1,30 e profondità massima non superiore a 0,60 m, e dovranno avere un numero massimo di sei ripiani. Non sono ammesse scaffalature in genere, né espositori o etagere muniti di pubblicità. Le caratteristiche di tali espositori sono descritte nelle allegate TAVV. N°37-38-39. Per le modalità di posizionamento si rimanda per analogia alla TAV. 22, in merito alle distanze da osservarsi da angoli e bucature.

L'etagere potrà essere utilizzata ed attrezzata anche per la finalità espositiva di un singolo abito (o composizione, ad es. maglia e gonna, maglia e pantaloni). Non è concessa l'esposizione di più capi di vestiario appesi alla struttura.

L'ufficio competente potrà rilasciare autorizzazioni, previa documentazione fotografica,per la collocazione di bacheche o di etagere con posizionamenti differenti rispetto a quelli

previsti dalle tavole nr. 21 e 22 del Piano, laddove ciò risulti necessario o palesemente opportuno per la conformazione strutturale/o dimensionale degli edifici.

Dovranno essere evitate situazioni di disordine.

E' consentito un numero massimo di nr. 2 arredi tra i seguenti elementi: bacheche, etageres, manichino, bacheche mobili fino a 4 metri di estensione del fronte dei locali adiacenti la pubblica via, ad eccezione dell'espositore appendiabiti nei periodi consentiti. Per ogni 2 metri di ulteriore estensione è consentito il posizionamento di nr. 1 elemento di arredo aggiuntivo ai nr. 2.

Per il calcolo dell'estensione del fronte a parità di numero intero, si procederà con l'arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi superi a 50.

c) Insegne e targhe

Per l'installazione di tali oggetti si prescrivono soluzioni progettuali coerenti con l'ambito territoriale, non essendo ammessi in ogni caso elementi retro illuminati realizzati con materiali in plastica o scatolari metallici.

L'ubicazione, la forma, le dimensioni e l'aspetto estetico delle insegne devono di volta in volta essere progettati in relazione alle caratteristiche del sito in cui saranno collocate, secondo i criteri descritti nelle allegate TAVV. n° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E' possibile posizionare insegne: nello spazio soprastante la bucatura (secondo i criteri indicati tav. 14) o nello spazio a lato delle bucature (tav. 15), inoltre è possibile serigrafare il logo o l'insegna direttamente sui vetri (tav.16).

Sono confermate le insegne dipinte direttamente sulla facciata: saranno mantenute quelle esistenti e possono essere dipinte delle nuove nel rispetto degli spazi.

Le insegne esistenti in contrasto con i precedenti commi, al momento del rinnovo, dovranno essere rimosse ed adeguate al presente Regolamento.

L'Ufficio competente potrà rilasciare autorizzazioni per la collocazione di insegne con dimensioni e/o posizionamenti differenti rispetto a quelli previsti dalle tavole nn. 12-20 del Piano, laddove ciò risulti necessario o palesemente vincolato per la conformazione strutturale e/o dimensionale degli edifici.

Potrà essere consentita l'installazione di insegne a bandiera con supporto in ferro battuto avente caratteristiche analoghe a quelle indicate nella tavola 10 del presente.

Il posizionamento della presente verrà indicato in sede di rilascio dell'apposita autorizzazione paesaggistica.

Non sono consentite pubblicità stradali, con esclusione di insegne di negozi o di quelle di interesse pubblico.

L'affissione di manifesti murali è consentita solamente negli appositi spazi, che non devono essere ricavati né su edifici di pregio, né in modo che possano alterare i valori storico-ambientali dell'insieme del costruito.

Nell'apposizione di targhe devono essere impiegati materiali tradizionali quali pietra incisa e stuccata/smaltata e ottone, con esclusione di materiali plastici; devono avere un ingombro massimo di cm. 20 x 30 con il lato maggiore posto sull'orizzontale e la loro

posizione deve essere tale da non alterare gli elementi architettonici e decorativi della facciata.

Nel caso di più targhe, esse debbono essere dello stesso tipo e dimensioni.

d) Illuminazione

L'illuminazione puntuale o diffusa di tutti gli elementi di arredo commerciale esterno è consentita purchè non interferisca con gli elementi architettonici dominanti del prospetto su cui si interviene e con l'illuminazione pubblica della via.

La presenza di corpi illuminanti non deve interferire con gli altri elementi di arredo come descritto nelle TAVV. nº 24 e 25.

Le tipologie dei corpi illuminanti ammessi sono:

- proiettore fissato su braccio
- applique a muro con fascio di luce orientata verso il basso

Tali corpi illuminanti fissi dovranno sporgere non più di 50 cm dal fronte dell'edificio ed essere di dimensione del lato massimo inferiore a 35 cm., secondo gli schemi della TAV. n° 26.

Sono ammessi tutti i materiali metallici attualmente in uso per i corpi illuminanti da esterno in commercio, con finitura ferromicacea o comunque in colore grigio scuro, come descritto nella TAV. n° 27.

Il posizionamento dei corpi illuminanti sarà regolato secondo il criterio fornito dallo schema contenuto nelle TAVV. n° 24, 25 e 26.

e) Tende

Per la scelta e le modalità di installazione delle tende parasole dovrà essere rispettata la gamma tipologica contenuta nell'allegato fascicolo. In particolare andranno osservati i criteri esposti nelle TAVV. n° 7 e 8.

Possono essere installate tende parasole a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- struttura in ferro, ottone o "tipo ferro" finitura ferromicacea o comunque in colore grigio scuro.
- l'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia (salvo quanto descritto al fondo del presente art. 6 comma e);
- non dovranno essere del tipo a "cappottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile, con eccezione del caso di bucatura di facciata ad arco, dove la tenda sarà sagomata a "cappottina" sulla bucatura corrispondente;
- devono essere riavvolgibili con movimento a rotazione (senza la presenza di bracci estensibili):
- il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche impermeabilizzato purché non lucido, con colorazione in tinta unita bianco avorio
- è consentita l'apposizione della mantovana o appendice inferiore della tenda;

- i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm 210. Aggetto massimo consentito cm. 130; lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm 15. L'imposta della tenda non dovrà essere posizionata sopra il marcapiano o comunque interferire con gli elementi tipologici di facciata, e comunque non dovrà superare l'altezza di cm. 300;
- non sono consentite scritte o loghi di alcun tipo né sulla tenda né sulla mantovana.

Gli interventi di sostituzione di tende esistenti, comportano l'adeguamento alle caratteristiche descritte nel presente regolamento.

In deroga alle modalità descritte nell'allegata TAV.7, è consentita la possibilità di installare tende fisse non solo ed esclusivamente in corrispondenza della singola bucatura ma anche in corrispondenza di due bucature affiancate. La tipologia ammessa è ad un solo telo frontale.

f) Vetrine

Nell'installazione di nuove vetrine o nella sistemazione di esistenti devono essere impiegati materiali e particolari costruttivi di tipo tradizionale rimuovendo i rivestimenti e i contorni privi di valore ambientale contrastanti con le caratteristiche dell'unità edilizia.

I materiali ammessi sono il cristallo, il ferro e l'acciaio con finitura di colore scuro nero, grigio o brunito. E' consentito l'alluminio solo con finitura goffrata in colore scuro nero, grigio o brunito.

Non sono ammessi infissi in PVC e legno.

E' consentita l'installazione in interno di tende poste a vetro, con avvolgimento a rullo, in colore bianco, qualora sia necessaria l'attenuazione dei raggi solari diretti in alcuni momenti della giornata.

g) Bucature Commerciali

Non sono ammesse modifiche alle bucature, se non al fine di ricostituire il profilo della bucatura originaria su manufatto di edilizia storica, disegnata in base a documentazione comprovante la preesistenza.

Nelle manutenzioni dei prospetti in pietra o mattone faccia a vista che interessino precedenti interventi sulle bucature, si raccomanda il ripristino della bucatura originaria, o, se non è possibile, si prescrive la ricucitura tra struttura muraria antica ed infisso mediante applicazione di intonaco sottomesso al filo murario e tinteggiato in colore chiaro non squillante. Laddove siano presenti cornici intonacate sporgenti rispetto al filo murario antico, esse avranno finitura ad arenino.

Il profilo del serramento finestrato di chiusura dovrà sagomarsi sulla forma della bucatura esistente, senza creazione di controtelai ulteriori o risagomature comunque realizzate. L'imbotte (intesa come lo spessore murario a cornice della bucatura) deve essere rifinita ad intonaco o riquadrata con materiale lapideo quale ardesia o pietra di finale. E' espressamente vietato l'uso di altri materiali.

All'atto della richiesta di autorizzazione devono essere prodotti elaborati grafici di progetto in scala adeguata e una documentazione fotografica dell'intero prospetto dell'edificio interessato.

h) Sistemi di chiusura

I soli sistemi di protezione ammessi sono i cristalli antisfondamento ed, a chiusura, i cancelli in ferro a maglie aperte di colore scuro nero o brunito ferromicaceo, descritti nelle TAVV. nº 9 e 10.

i) Verde in vaso

E' ammessa la collocazione su pubblica via di vasi porta fiori / piante, la cui collocazione è regolamentata secondo i criteri esposti nelle TAVV n° 28 e 29.

Sono individuati due vasi, da collocarsi uno appeso a parete ed uno appoggiato a terra in aderenza alla parete.

In aggiunta alle tipologie sopra descritte, sono individuate ulteriori tipologie di vasi, descritti nelle TAVV. 30A e 30B, utilizzabili a delimitazione dei dehors, posizionati secondo le indicazioni contenute nell'Art. 6a del presente Regolamento.

Sono previsti vasi in metallo, terracotta smaltata e resina. Sono ammesse altre tipologie di essenze oltre a quelle consigliate.

E' ammesso il posizionamento di vasi, conformi per tipologia, tinte e materiali a quelli sopra indicati, su eventuali cancellate a condizione che ciò non ostacoli l'effettiva chiusura dello stesso cancello in caso di necessità.

E' ammesso anche l'uso di tipologie e materiali diversi di vaso (es. giare) purchè in tinte conformi a quanto previsto nelle tavole 30-30A-30B, con forme semplici e lineari, prive di decori.

j) Attrezzature precarie

Le attrezzature precarie di cui è ammesso il posizionamento su pubblica via sono:

- a) rastrelliere per l'esposizione di generi ortofrutticoli (vedi TAVV. n° 4 e 5)
- b) basi e vasi per la rivendita di piante e fiori
- c) banchi per la vendita prodotti ittici

Gli espositori dovranno avere forma semplice e lavorati artisticamente ed una altezza non superiore a cm.130, e realizzati in ferro, ghisa o legno.

Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura prolungata dell'esercizio commerciale.

E' consentito proteggere la merce durante l'orario di chiusura pomeridiana con teli, in tessuto, di colore verde o blu.

Sono ammessi ulteriormente i soli espositori di cartoline, realizzati con struttura metallica autoportante; essi dovranno preferibilmente essere collocati in aderenza alle vetrine o all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Non sono consentiti espositori appesi a strutture di facciata, con eccezione delle bacheche espositrici come descritte al precedente art. 6 b.

Negli spazi destinati alla minuta vendita dei prodotti della pesca è consentita l'installazione di specifici piani espositori conformi alla normativa vigente (piani inclinati impermeabili e lavabili adatti alle esigenze della buona conservazione).

Le rastrelliere per la vendita di prodotti ortofrutticoli dovranno avere una forma semplice in ferro, ghisa o legno. L'ingombro massimo consentito è pari a 1,30 m fermo restando

l'obbligo di lasciare liberi da occupazioni, ai fini della sicurezza e della circolazione di eventuali mezzi di soccorso, almeno metri 3 di strada , tenendo presente l'eventuale occupazione di suolo pubblico da parte dell'attività commerciale dirimpettaia a quella interessata. Il rilascio di titoli autorizzativi per arredi con dimensioni superiori a 80 cm è subordinata, comunque, ad una verifica da parte dell'Ufficio in merito all'eventuale presenza e dislocazione di altri esercizi commerciali aventi le medesime necessità nello stesso tratto di via/strada, affinchè vengano comunque evitate situazioni di accentuata discontinuità nell'andamento della viabilità veicolare. E' vietata l'esposizione al di fuori degli elementi di arredo ammessi nonché accatastare attrezzature e arredi direttamente sul suolo.

Sono soggette alla presente normativa anche le agenzie bancarie. Gli eventuali spazi destinati al prelievo bancomat, qualora non assimilabili a quanto prescritto per necessità di immagine dell'azienda, devono essere ricavati all'interno della sagoma della bucatura senza fuoriuscire dal filo di facciata.

k) Impianti di condizionamento

Gli elementi esterni di ricambio aria devono essere posizionati, laddove esista la possibilità su cavedi interni o comunque non sulla facciata principale. Nel caso non esista altra possibilità che la sistemazione sul fronte principale gli elementi devono essere sempre collocati nella parte alta della bucatura ed opportunamente schermati con lamiera microforata dello stesso colore del serramento

Posacenere esterno di pertinenza dell'esercizio commerciale

Gli elementi posacenere esterni, nei casi autorizzati, dovranno essere realizzati secondo forme semplici e lavorati artisticamente.

Sono previste due tipologie di elementi: da parete e da pavimento.

Esse saranno realizzate nelle forme descritte nelle TAVV. 35-36 e posizionate secondo le indicazioni contenute nella TAV. N° 22, in analogia con il posizionamento delle bacheche. Al fine di garantire ed agevolare un corretto conferimento degli scarti provenienti dal fumo ed evitare l'insudiciamento delle aree pubbliche è ammesso l'utilizzo di secchi di metallo contenenti sabbia al posto e/o in aggiunta ai posaceneri previsti da Regolamento, fermi restando i materiali e le tinte previste dalla tabella 36, ad eccezione del Corso Italia, di via Colombo e delle piazzette a queste annesse.

Nella collocazione degli elementi dovranno essere evitate situazioni di disordine, con particolare attenzione alla presenza e vicinanza di più elementi di arredo.

m) Riscaldamento dehors

L'elemento ammesso deve possedere caratteristiche analoghe a quelle rappresentate e descritte nella TAV. 40 e può essere posizionato nello spazio del dehor secondo le indicazioni che saranno convenute con l'Ufficio competente al rilascio del titolo autorizzativo.

Nella collocazione degli elementi dovranno essere evitate situazioni di disordine, con particolare attenzione alla presenza e vicinanza di più elementi di arredo.

n) Espositori abbigliamento

Gli elementi sono descritti nelle TAVV. 41, 42, 43.

L'apposizione sull'espositore dello stemma, come indicato sulla TAV. 41, è facoltativo.

Gli espositori appendiabiti descritti nelle TAVV. 41, 42 potranno essere installati esclusivamente nel giorno di svolgimento dell'attività mercatale, in occasione di saldi, fiere, e/o manifestazioni promozionali. Ulteriori direttive al riguardo potranno essere assunte dalla Giunta Comunale con apposito atto d'indirizzo.

Dell'espositore manichino è consentita, con finiture e foggia analoghe allo standard raffigurato sulla TAV. 43, eventuale variante atta all'esposizione di altri capi di abbigliamento.

E' consentita anche la forma piena del manichino espositore purché privo di testa e arti. Per ciò che concerne i materiali da utilizzare e i colori si rimanda alla Tav 43.

E' consentito un numero massimo di nr. 2 arredi tra i seguenti elementi: bacheche, etageres, manichino, bacheche mobili fino a 4 metri di estensione del fronte dei locali adiacenti la pubblica via, ad eccezione dell'espositore appendiabiti nei periodi consentiti.

Per ogni 2 metri di ulteriore estensione è consentito il posizionamento di nr. 1 elemento di arredo aggiuntivo ai nr. 2.

Per il calcolo dell'estensione del fronte a parità di numero intero, si procederà con l'arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi superi a 50.

Espositori menù

Per ogni attività di ristorazione è consentita l'esposizione sul suolo pubblico, presso l'ingresso e nell'ambito della concessione in uso, un espositore tipo leggio secondo le indicazioni contenute nella TAV. 43bis.

Nella collocazione dell'elemento dovranno essere evitate situazioni di disordine, con particolare attenzione alla presenza e vicinanza di più elementi di arredo.

Per l'esposizione del menù può essere utilizzata una piccola bacheca conforme a quella prevista alla lettera b) del presente e/o lavagne mobili o, previo rilascio di autorizzazione paesaggistica, fisse.

p) Espositori libri e/o riviste

Per l'esposizione ai fini delle vendita di riviste, giornale e altro materiale editoriale potrà essere autorizzato l'impiego di espositori mobili, appoggiati al suolo o muniti di ruote, aperti o chiusi, in ferro battuto, colore antracite o grafite, con dimensioni: altezza massima m 1,85, lunghezza massima m 3, profondità massima m 0,50.

q) Espositori quadri e cavalletto portaquadri

Per l'esposizione su suolo pubblico, a fini di vendita da parte di esercenti attività commerciali, di quadri, dipinti, stampe e/o affini, potrà essere autorizzato l'impiego di

pannelli espositivi in ferro battuto con foggia analoga a quella utilizzata, a titolo esemplificativo, per la bacheca informativa del Comune di Noli, aventi le seguenti dimensioni massime: altezza: da 1,70 a 2,20 mt.; larghezza da 1,30 a 2,50 mt. Agli stessi fini è ammesso l'utilizzo di cavalletti in ferro battuto con foggia analoga a quella rappresentata, a titolo esemplificativo, dalla tavola nr. 44 bis.

r) Tappeti

Può essere autorizzato l'utilizzo di tappeti, con materiali naturali (corda, bamboo, etc...) e colorazioni neutre a compendio estetico con i restanti arredi. Non sono ammessi in ogni caso su suolo pubblico tappetini ad uso zerbino.

s) Rastrelliere portabici

al fine di assicurare e ricoverare le biciclette è consentito l'utilizzo di rastrelliere in metallo, ferro o ghisa, in tinta antracite e comunque coerenti esteticamente con i restanti arredi. Le dimensioni massime previste sono: lunghezza m. 4 e larghezza m. 1,50.

Art. 7 — Documentazione a corredo della richiesta di occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di strutture pertinenziali (dehors)

E' necessario allegare:

- elaborati in pianta, sezione e prospetto in scala 1.50, intesi a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano, nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, completo di quote e individuati i limiti della zona di occupazione (3 copie);
- relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e fotografici, fotomontaggi ecc.,
 con indicazioni delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori scelti sulla base del presente regolamento (n.3 copie) e l'indicazione dei numeri delle schede di regolamento a cui il progetto fa riferimento;

Art. 8 - Rinnovi

Nel caso di rinnovo dell'occupazione, gli arredi andranno adeguati ai sensi del presente regolamento, presentando idonea documentazione progettuale in allegato alla domanda, fatti salvi i casi espressamente descritti nel presente documento.

Art. 9 - Manutenzione

Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il concessionario è tenuto alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa.

Art. 10 - Norme transitorie

Le installazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e regolarmente in situ previa autorizzazione, possono essere mantenute salvo casi di sostituzione.

Gli arredi abusivamente installati su suolo pubblico, saranno rimossi, ai sensi di legge o in caso di inerzia del concessionario, da parte dell'ente pubblico proprietario del suolo a mezzo di sue maestranze o ditte private, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Il materiale rimosso può essere con ordinanza del dirigente responsabile, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e della imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 11 - Abrogazioni di disposizioni

Sono abrogate le sole norme di regolamento edilizio comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazionecome disposto da.......

Art. 13 – Arredi e posizionamenti non conformi al Regolamento

Per quanto concerne gli arredi ed i posizionamenti non espressamente contemplati dal presente regolamento, le installazioni potranno essere autorizzate soltanto a seguito di una valutazione di compatibilità degli stessi con le caratteristiche tipologiche ed i principi estetici ispiratori del Piano, come valutati dall'Ufficio competente al rilascio dei titoli, previa acquisizione, se necessario, di specifici atti di indirizzo di carattere generale da parte della Giunta Comunale.

In occasione di fiere, sagre, manifestazioni, mercatini, eventi straordinari, potrà essere autorizzato l'utilizzo di arredi in deroga a quanto previsto dal presente Piano, per il tempo strettamente coincidente con quello dell'evento, ferma restando la possibilità da parte dell'Ufficio competente al rilascio dei titoli di fornire specifiche indicazioni e direttive volte ad uniformare ed armonizzare, per quanto possibile, le occupazioni.